

Sent. n. 86/2023 pubbl. il 11/04/2023

Rep. n. 88/2023 del 11/04/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 66-1/2023 p.n.

Geom. 1390/23

Liquidazione controllata n° 62/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

- Presidente
- giudice
- giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

da

, con l'assistenza del gestore della crisi

—000—

Il tribunale,
esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato in fatto che:

- ha chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.L.;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.L. dato che il centro di interessi principale del ricorrente è situato nel circondario di Brescia;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), C.C.I.L. posto che:



SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DTR N. 115/02 E ART. 39 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

da un punto di vista soggettivo, il debitore riveste la qualità di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
da un punto di vista oggettivo, il debitore versa in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. nella propria relazione.

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.L.

P.Q.M.

Il tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.L.,

1. DICHIARA aperta la liquidazione controllata di _____, residente in _____ per la durata minima di tre anni (salvo ricorrano le circostanze di cui all'art. 233, lett. a) e b) CCL);
2. NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. _____;
3. NOMINA liquidatore il dott. _____ già nominato O.C.C.;
4. ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
5. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.L.;
6. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
7. AUTORIZZA il debitore o il terzo ad utilizzare l'autovettura BMW indicata in istanza sino al termine della procedura;
8. DISPONE che il liquidatore, entro 5 giorni dall'accettazione della nomina, presenti al e.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione, o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;

Sent. n. 86/2023 pubbl. il 11/04/2023

Rep. n. 88/2023 del 11/04/2023

SI PRENOTA A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

10. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
11. DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 06/04/2023

Il giudice estensore

Il presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

